

CONFERIMENTO DI AZIENDA

Perizia di stima

La perizia di stima per il **conferimento in spa** è fatta da perito nominato dal Tribunale ed è controllata entro 180 giorni dagli amministratori. Per il **conferimento in srl** è fatta da revisore contabile nominato dalla società e non è controllata dagli amministratori

Scritture del conferente

Diversi @ diversi

Passività

Partecipazione

Credito per conguaglio (*da aggiornamento perizia*)

@ attività

plusvalenza o riserva da conferimento

storno delle attività e passività, iscrizione della partecipazione della conferitaria, rilevazione della plusvalenza, stralcio dei Fondi e delle immobilizzazioni immateriali non realizzabili.

Scritture della conferitaria

Diversi @ diversi

Attività

@ passività

aumento capitale sociale e sovrapprezzo

debito per conguaglio

*Iscrizione a valori correnti **a saldi aperti** (a saldi chiusi in caso di affrancamento) con aggiornamento della perizia e iscrizione del conguaglio in denaro come credito o debito verso il conferente*

Conferimento ordinario di singoli beni e non dell'azienda (art. 86)

Plusvalenza : valore normale (art. 9) meno costo non ammortizzato dei beni nel periodo di realizzo

Tassazione **ordinaria** nel periodo di realizzo

Opzione per la tassazione **rateizzata** in 5 periodi se i beni sono posseduti da più di 3 anni

Opzione per tassazione **separata** per l'impresa individuale per aziende possedute da più di 5 anni

Conferimento realizzativo (ex art. 175 valido solo per lo scambio di partecipazioni di controllo)

Non è più consentito dal 1.1.2007. Il valore di realizzo era dato dal maggiore dei valori contabili iscritti nella conferente o conferitaria

Conferimento neutrale (art. 176)

Unico e obbligatorio dal 2007 .La conferitaria può essere sia una società di capitali che di persone.

Contabilmente la conferitaria iscrive gli elementi attivi e passivi a valore non superiore a quello di perizia e a **saldi aperti con continuità dell'anzianità** dei beni ricevuti (partecipazioni ai fini pex, merci ai fini lifo ecc.); a saldi chiusi in caso di affrancamento dei maggiori valori.

Fiscalmente il conferimento è **neutrale** (doppio binario con la compilazione di un apposito prospetto di riconciliazione in Unico) L'azienda trasferita alla conferitaria e la partecipazione ricevuta dalla conferente conservano i valori fiscali dell'azienda posseduta dalla conferente

Affrancamento dei maggiori valori

Opzione per la conferitaria (per la conferente l'operazione è ininfluyente) in Unico relativo all'operazione o in quello successivo di affrancare, anche parzialmente, i maggiori valori relativi alle immobilizzazioni immateriali (distintamente e anche avviamento, ma non costi pluriennali) e materiali (per categorie omogenee e per aliquota di ammortamento e anche immobili patrimonio civili) con il pagamento di imposta sostitutiva proporzionale sulle differenze residue (e cioè non sulle differenze originarie, ma su quelle al netto degli ammortamenti eseguiti al termine dell'esercizio in cui è avvenuto il conferimento)

L'effetto fiscale decorre dal periodo d'imposta in cui è stata esercitata l'opzione.

La cessione dei beni prima dell'inizio del quarto periodo di imposta successivo all'esercizio dell'opzione (in pratica entro 3 anni) determina il recupero del maggior valore affrancato e il riconoscimento di un credito di imposta pari all'imposta sostitutiva versata

Imposte indirette

Tassazione di registro e ipotecarie e catastali in cifra fissa anche se ci sono immobili

Conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale

La cessione della partecipazione ricevuta è tassata come reddito diverso da partecipazione qualificata (reddito diverso per il 40% e per il 49,72% dal 1.1.2009)

Conferimento dell'impresa familiare

L'eventuale tassazione della plusvalenza è tassata in capo all'imprenditore e non ai collaboratori ai quali è invece liquidato civilisticamente il diritto di credito.

Successiva cessione della partecipazione ricevuta dalla conferente

E' conservata l'anzianità di possesso dell'azienda trasferita e, se esistono le condizioni per la pex (possesso da 12 mesi , iscrizione nel primo bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale in paesi diversi dai paradisi fiscali, esercizio di commercialità della partecipata) la cessione non è elusiva e la tassazione è agevolata pex (5% per le società di capitali ; fino al 31.12.2008 40% e dal 1.1.2009 49,72% per le società di persone e ditte individuali)

Per le imposte dirette l'operazione è certamente non elusiva. Per le imposte indirette, per l'Agenzia delle Entrate, è elusiva in quanto il 37 bis vale solo per le dirette, mentre per le indirette vale la tassazione dell'atto